

Argomento	Accertamenti sanitari > Collocamento al lavoro (Legge 68/1999)
Titolo	Richiesta di accertamento delle condizioni di disabilità ai fini del collocamento mirato (L. 68/1999)
Descrizione del Servizio	<p>La Legge n. 68/1999 introduce il concetto "collocamento mirato", cioè "quella serie di <i>strumenti tecnici</i> e di <i>supporto</i> che permettono di <i>valutare adeguatamente</i> le persone con disabilità nelle loro <i>capacità lavorative</i> e di inserirle nel <i>posto adatto</i>, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione" (Art. 2)</p> <p>Il riconoscimento della Legge n. 68/1999 consente l'accesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● al <i>collocamento mirato</i>, all'<i>iscrizione nelle liste di collocamento mirato</i> presso i Centri per l'Impiego e alla definizione di un <i>programma occupazionale individualizzato</i> (ai sensi degli artt. 1, 8 e 11 della Legge n. 68/1999); ● a <i>servizi di orientamento e di supporto lavorativo</i> (ai sensi degli artt. 6 e 7 della Legge n. 68/1999); ● alla <i>tutela del posto di lavoro</i> (ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 68/1999). <p>Secondo quanto disposto dall'art. 10 della Legge n. 68/1999, il datore di lavoro non può chiedere alla persona con disabilità una prestazione non compatibile con le sue condizioni di salute.</p> <p>Ai lavoratori con riconoscimento della Legge n. 68/1999 si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi, come a tutti gli altri lavoratori.</p>
Requisiti	<p>La condizione di disabilità ai fini del collocamento al lavoro è riconosciuta, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 68/1999:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● "<i>alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento</i>"; ● "<i>alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento</i>"; ● "<i>alle persone non vedenti o sordomute</i>"; ● "<i>alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio</i>".
Ambito territoriale	Nazionale
Dove rivolgersi	INPS Successivamente è possibile richiedere il supporto ad un patronato, un sindacato o un'associazione di categoria.
Documentazione	<p>Per poter avanzare richiesta di accertamento dello stato di disabilità ai fini del collocamento mirato, occorre essere in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● un documento di identità, ● la tessera sanitaria, ● il codice fiscale, ● lo SPID.

	<p>Al momento della visita medica l'interessato deve esibire alla commissione medica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● la ricevuta del certificato medico introduttivo (si veda la procedura), ● la copia di un documento di riconoscimento, ● la documentazione sanitaria in proprio possesso.
<p>Procedura</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per avviare la procedura di accertamento sanitario occorre rivolgersi al medico di medicina generale (o pediatra di libera scelta) il quale compilerà un certificato medico introduttivo che inoltrerà all'INPS, consegnando alla persona richiedente l'originale del certificato ed una ricevuta riportante il numero univoco della procedura attivata. 2. Entro 90 giorni l'interessato (o un suo familiare, delegato, tutore, amministratore di sostegno) deve presentare domanda in una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> ● direttamente online sul sito dell'INPS, ● avvalendosi del supporto di un patronato, di un sindacato o di un'associazione di categoria. <p>Nella compilazione online occorre utilizzare le credenziali dell'interessato, anche se quest'ultimo è minorenne.</p> 3. Ricevuto il certificato medico introduttivo e la domanda, l'INPS convoca l'interessato a visita medica. Al momento della visita il cittadino deve consegnare alla Commissione medico-legale: <ul style="list-style-type: none"> ● la ricevuta del certificato medico introduttivo (si veda la procedura), ● la copia di un documento di riconoscimento, ● la documentazione sanitaria in proprio possesso. 4. In seguito la commissione compila un verbale di visita, comprensivo di <i>giudizio finale</i>, e lo trasmette sia all'INPS che all'interessato in duplice copia: una con tutti i dati sanitari, anche sensibili; l'altra con il solo giudizio finale.. Tale verbale rappresenta il documento ufficiale <u>attestante lo stato di invalidità civile</u>. <p>La richiesta di accertamento viene esaminata dalla commissione che trasmette il verbale di visita, comprensivo di <i>giudizio finale</i>, e lo trasmette sia all'INPS che all'interessato.</p> <p>Il giudizio finale può indicare una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Assenza di handicap</i> ● <i>Handicap temporaneo o definitivo</i> (Art. 3 comma 1 - Legge n.104/1992) ● <i>Handicap in condizioni di gravità</i> (Art.3 comma 3 - Legge n.104/1992) <p>Gli accertamenti sanitari utili alla verifica dei requisiti richiesti per il riconoscimento di <i>cecità civile, sordità, handicap, invalidità civile e disabilità</i> sono soggetti a revisione sanitaria se le condizioni di salute sono riconosciute dalla commissione medica come suscettibili a modificazioni nel corso tempo.</p>

	<p>In tale ipotesi nel verbale di visita viene indicata, tra le altre cose, anche la data entro la quale occorre sottoporsi alla revisione. Tuttavia, la convocazione alla visita di revisione spetta all'INPS. (Si veda la scheda <u>Esonero dalla visita di Revisione degli accertamenti sanitari</u>)</p> <p>In caso di non trasportabilità: il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l'invalidità) compila e invia online il certificato di richiesta di visita domiciliare, almeno cinque giorni prima della data di visita già fissata e il presidente della Commissione medica, entro cinque giorni dalla richiesta, comunica al cittadino data e ora della visita domiciliare.</p>
Fonti Normative	<ul style="list-style-type: none"> ● Legge n.68/1999, <i>“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”</i>. ● Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2000, <i>“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'articolo 1 comma 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68”</i>.
Altre informazioni	
Data	03.06.2025